Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 23 luglio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 12 aprile 1975, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ARGENTO

SCARPA Angelo, l'8 marzo 1974 in Venezia. — Mosso da generoso, irresistibile impulso, non esitava, benchè dimesso poche ore prima dall'ospedale, a tuffarsi in un canale per soccorrere una bambina in procinto di annegare. Raggiunta la pericolante, tentava di trarla a riva, ma, colto da malore, doveva a sua volta essere aiutato da altro animoso.

PINTO Francesco, l'8 marzo 1974 in Venezia. — Con alto sprezzo del pericolo, si slanciava, vestito, nelle gelide acque di un canale, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo una bambina in procinto di annegare ed altro generoso che si era in precedenza tuffato per soccorrerla. Esempio mirabile di elevate virtù civiche ed operante solidarietà umana.

Alla memoria di BUSON Ugo, il 31 marzo 1974 in Conselve (Padova). — Aggredito nottetempo da tre malviventi armati che tentavano di strappargli una borsa contenente documenti, opponeva una tenace resistenza, finchè, colpito a morte, si accasciava al suolo. Fulgido esempio di grande coraggio e di non comune senso del dovere.

Alla memoria del maresciallo capo dei carabinieri FERRI Leone, il 12 maggio 1974 in Duino-Aurisina (Trieste). — Prontamente intervenuto su un'arteria di grande comunicazione ov'erasi verificato un grave incidente stradale, non esitava, nonostante l'oscurità e l'inclemenza del tempo, a porsi al centro della carreggiata per segnalare il pericolo agli automobilisti in transito. Investito da un'autovettura proveniente contromano ad elevata velocità, sacrificava la vita ai più puri ideali di incondizionata dedizione al dovere e di umana solidarietà.

Alla memoria di SCHIRANO Pietro Ludovico, il 9 giugno 1974 in Pulsano (Taranto). — Spinto da nobile slancio, non esitava, benchè poco esperto nel nuoto, a tuffarsi coraggiosamente in mare da un'altezza di dieci metri, nel disperato intento di soccorrere quattro ragazzi in procinto di annegare Travolto da una gigantesca ondata, mentre stava per raggiungere i pericolanti, scompariva tra i flutti. Luminoso esempio di generoso altruismo spinto fino all'estremo sacrificio.

MEDAGLIE DI BRONZO

MONTESANO Adriano, carabiniere, il 30 marzo 1974 in La Maddalena (Sassari). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, si tuffava, vestito, nelle gelide acque di un porto per soccorrere un marinaio straniero cadutovi accidentalmente ed in procinto di annegare. Dopo notevoli difficoltà, riusciva a trarre in salvo il malcapitato.

BOCCACCI Paolo, appuntato dei carabinieri e MANCINELLI Silvano, carabiniere, il 31 marzo 1974 in Passignano sul Trasimeno (Perugia). — Con coraggio e grave rischio personale si prodigava, unitamente ad altro militare, nel trarre in salvo nove giovani che, sbalzati dalle loro canoe nel corso di una gara sportiva, stavano per annegare nelle gelide acque di un lago.

CRESCE Nicola, vicebrigadiere dei carabinieri, il 17 aprile 1974 in Molfetta (Bari). — In occasione del dissesto di uno stabile, accorreva tempestivamente e, con ardimentoso intervento, avventurandosi su un tramezzo pericolante riusciva a trarre in salvo un'invalida poco prima che il muro crollasse.

BARELLINI Luciano, finanziere di mare, il 23 aprile 1974 in Grado (Gorizia). — Con spiccato senso di altruismo, si tuffava prontamente nelle gelide acque di un canale, riuscendo a trarre a riva un bambino che rischiava di annegare.

PUDDU Giuseppe, carabiniere, l'8 maggio 1974 in Furtei (Cagliari). — Incurante del rischio, si addentrava, senza indugio, in un appartamento in fiamme, riuscendo a trascinare all'aperto una bombola di gas già surriscaldata. Si prodigava, quindi, nell'opera di spegnimento dell'incendio.

MALVISI Primo, appuntato della guardia di finanza, il 9 maggio 1974 in Terranuova Bracciolini (Arezzo). — Con coraggiosa determinazione, si lanciava, vestito, in un torrente per soccorrere un bimbo trascinato a valle dalla forte corrente. Raggiunto il malcapitato, lo traeva a riva dove gli praticava, fino a completa rianimazione, la respirazione artificiale.

MERCATILI Luigi, il 20 maggio 1974 in Roma. — Con alto senso civico e sprezzo del pericolo, si univa alla forza pubblica nell'inseguire alcuni rapinatori armati. Raggiuntone uno, lo bloccava riuscendo a trattenerlo fino all'arrivo della polizia.

ONNIS Giuseppe, maresciallo maggiore dei carabinieri, il 26 maggio 1974 in Senorbì (Cagliari). — Raggiunto, tra notevoli difficoltà, un contenitore di gas già lambito dal fuoco all'interno di un locale in preda alle fiamme, riusciva, incurante del rischio, a chiuderne la manopola di erogazione e a reciderne il tubo di raccordo, consentendo ad altri di trascinare all'aperto la bombola ed evitando, in tal modo, più gravi conseguenze.

Alla memoria di RIGON Pietro, l'8 giugno 1974 in Orvieto (Terni). — Alla guida di un autotreno in corsa su una ripida discesa, per un improvviso guasto ai freni, onde scongiurare il pericolo di gravi incidenti, non esitava a dirigere verso uno spiazzale adiacente alla strada il pesante veicolo che, ormai privo di controllo, precipitava in un burrone. Nel violento urto l'automezzo si incendiava, imprigionando mortalmente il generoso autista.

ORLANDI Giò Batta, appuntato della guardia di Finanza, l'11 agosto 1974 in Ronchi di Marina di Massa (Massa Carrara). — Con prontezza e decisione si lanciava in mare per soccorrere un bagnante in procinto di annegare, riuscendo dopo un'estenuante lotta contro la violenza dei marosi, a trarre a riva il pericolante.

(5742)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1975, n. **304**.

Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal comitato misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, debitamente aggiornato.

La regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformità delle disposizioni della predetta legge e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

Anche per le grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945 per le quali è previsto il passaggio degli impianti in proprietà dell'Enel, alla scadenza delle concessioni, oppure nei casi di decadenza o di rinuncia, ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e dell'articolo 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la regione provvede a rilasciare sub-concessioni nel caso in cui l'Enel intenda continuare lo esercizio delle derivazioni.

Art. 2.

Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'articolo 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante sub-concessioni da parte della regione, con effetto dalla data del 7 settembre 1945 o dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione, se posteriore a detta data.

Art. 3.

Non sono ripetibili i canoni demaniali, per derivazioni a scopo idroelettrico assentite in Valle d'Aosta, comunque già versati allo Stato e ceduti per nove decimi alla regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4.

Per le utenze da regolarizzare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, le somme già versate dagli utenti a titolo di canoni demaniali saranno dedotte, sino a conguaglio, dall'ammontare dei canoni dovuti in base agli atti di subconcessione emanati dalla regione.

Lo Stato provvede a versare alla regione l'ulteriore decimo, alla stessa spettante, delle somme percette per canoni demaniali e per acconti su canoni demaniali relative alle concessioni idroelettriche non utilizzate alla data del 7 settembre 1945.

Art. 4.

La spesa di 211 milioni derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione del terzo comma del precedente articolo farà carico al fondo iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — DONAT-CATTIN — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 8 luglio 1975, n. 305.

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 8 luglio 1975, n. 306.

Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge, nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie e la programmazione nazionale e regionale.

Art. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici.

Sono equiparate alle regioni, a tutti gli effetti della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le associazioni, costituite su iniziativa di produttori agricoli, devono avere i seguenti requisiti:

1) avere quali soci produttori agricoli di latte singoli o associati e loro cooperative, che abbiano la disponibilità del prodotto;

2) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze;

3) essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di

provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione secondo modalità stabilite in conformità delle disposizioni statutarie;

b) la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonché di iniziative dirette ad incrementarne la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;

c) una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui gli associati svolgono la loro attività.

Gli statuti devono prevedere il voto *pro capite* e il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative. Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempreché i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla presente legge.

Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti predetti possono essere riconosciute come associazioni dei produttori ai fini della presente legge; qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli enti ad esso aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.

Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Art. 3.

Per la contrattazione e per la valorizzazione del prodotto previste dalla presente legge è costituito in ogni Regione un comitato economico, di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, primo e terzo comma. Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Il comitato economico è assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali provvedono a designare ciascuna un proprio rappresentante.

La regione promuove, nel più breve tempo possibile, l'insediamento del comitato, di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni.

La regione provvede, altresì, entra trenta giorni dalla scadenza, agli adempimenti necessari al rinnovo di detto comitato.

Art. 4.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttòri agricoli gli imprenditori singoli o associati proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

Art. 5.

L'accertamento dei requisiti delle associazioni è effettuato dalle regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni.

Il provvedimento della regione che accerta o nega l'esistenza dei requisiti deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale, nel termine di trenta giorni.

Qualora l'associazione operi nel territorio di più regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna regione interessata, alla quale deve essere presentata separata istanza.

Art. 6.

Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:

1) di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;

2) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;

3) di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;

4) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'associazione;

5) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'associazione.

Le deliberazioni che impegnino i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.

Art. 7.

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore o degli assessori regionali competenti.

Alle associazioni di cui alla presente legge le regioni possono concedere, in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci, con gradualità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni stesse.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E.

Art. 8.

Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, sarà determinato, tenuto conto della particolare situazione del settore previa indicazione di uno *standard* merceologico minimo, secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un prezzo base determinato ai sensi dei commi successivi;

b) maggiorazione percentuale riferita alle qualità del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo articolo 9.

Il prezzo di cui alla lettera *a*) del precedente comma è determinato, per le singole zone di produzione, per ciascuna annata agraria, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte.

A tal proposito è stabilita la revisione semestrale riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro.

Art. 9.

La maggiorazione di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 8 è riferita ad aumenti percentuali del prezzo base a secondo delle diverse destinazioni del latte, tenuto conto:

a) del contenuto in grasso e proteine;

b) del valore batteriologico;

c) delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame;

d) della refrigerazione del latte alla stalla.

Le regioni indicano le associazioni, gli istituti e i laboratori presso i quali espletare le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere delle parti contraenti e, fino alla loro costituzione, delle organizzazioni di cui all'articolo 12, determinano con proprie leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali:

1) lo *standard* merceologico minimo del latte;

2) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente primo comma, percentuali che possono essere variate annualmente con provvedimenti delle regioni stesse, sentito il parere delle parti sopraindicate;

3) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate.

Art. 10.

Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la regione promuove su richiesta di una delle parti, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico, di cui al precedente articolo 3, degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Il comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti.

L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato a cura del comitato sul Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano ed è vincolante per le parti contraenti.

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni, l'incontro per la contrattazione è promosso dalla regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

Art. 11.

Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'articolo 10 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una commissione così composta:

1) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato con funzioni di presidente;

2) cinque rappresentanti dei produttori del latte, di cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali;

3) due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute;

4) quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2);

5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;

6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5).

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni è competente la commissione della regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

La commissione è nominata con decreto del presidente della regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui è stata formalmente investita della questione.

La decisione della commissione è presa a maggioranza dei voti ed è vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

La commissione ha sede presso la camera di commercio del capoluogo di regione, dove viene convocata dal presidente della commissione stessa.

Art. 12.

Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, gli assessori regionali dell'agricoltura convocano, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria e per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'articolo 11.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1975

LEONE

MORO — MARCORA — DONAT-CATTIN — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 luglio 1975, n. **307.**

Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge con legge 16 marzo 1956, n. 108, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in bottiglie di capacità:

1) di due litri;
2) di un litro;
3) di tre quarti di litro;
4) di mezzo litro;
5) non superiore a un decilitro.

Ferma restando la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le bottiglie della capacità di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma, per la bottiglia di cui al successivo punto 5) è consentita una tolleranza del 6 per cento in più o in meno ».

Art. 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito in legge con legge 15 settembre 1964, n. 762, è sostituito dal seguente:

« I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti vermouth e gli altri vini aromatizzati, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:

fino a un decilitro di litro	L.	10
da litri 0,500	»	15
da litri 0,750	»	25
da litri 1,000	»	30
da litri 2,000	»	60 »

Art. 3.

Dopo la lettera *E*) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e dall'articolo 7 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, è aggiunta, limitatamente ai vini aromatizzati, la seguente alinea:

« EA) capacità litri 0,750 al livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1975

LEONE

MORO — MARCORA — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1975, n. **308.**

Esecuzione dell'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'importazione in Italia di carni dall'Uruguay, con allegati, firmato a Montevideo il 1° dicembre 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'importazione in Italia di carni dall'Uruguay, con allegati, firmato a Montevideo il 1° dicembre 1972, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — DE MITA — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 1

ACCORDO VETERINARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI CARNI DALL'URUGUAY.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

Allo scopo di facilitare i traffici commerciali tra i due Paesi nel settore delle carni, hanno deciso di concludere un accordo veterinario ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay si impegna a fornire le garanzie tecnico-igienico-sanitarie stabilite dalle autorità italiane per l'importazione dall'Uruguay di carni refrigerate e congelate di animali

domestici appartenenti alla specie bovina, suina, ovina e caprina che rispondano alle condizioni indicate nell'elenco annesso al presente accordo e nei relativi allegati che ne fanno parte integrante e il Governo della Repubblica italiana si impegna a sua volta a consentire l'importazione dall'Uruguay delle carni suddette che rispondano alle condizioni sopraindicate.

Articolo 2

Al fine di rendere efficace l'esecuzione del presente accordo, il servizio veterinario ufficiale della Repubblica orientale dell'Uruguay invierà al Ministero della sanità in Roma periodicamente e con tempestiva regolarità, i bollettini statistici mensili concernenti le malattie infettive diffusive degli animali nonchè tutte le informazioni riguardanti la situazione sanitaria degli allevamenti.

In particolare, sarà segnalata per via telegrafica l'insorgenza di peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, febbre catarrale degli ovini, peste suina africana e vaiolo ovino.

Per l'afta epizootica sarà segnalata telegraficamente l'insorgenza di ogni nuovo caso di malattia sostenuta da un tipo di virus o da varianti di virus non presenti in precedenza nell'Uruguay.

L'informazione telegrafica sarà integrata, in ogni caso, da una dettagliata relazione sull'origine della malattia, sulla località di prima insorgenza, sulla sua evoluzione e sulle misure adottate per l'eradicazione della malattia stessa.

Articolo 3

Le condizioni e le garanzie previste dal presente accordo potranno essere modificate a seguito di intese tecniche tra i servizi veterinari centrali dei due Paesi da rendersi esecutive con scambio di note diplomatiche.

Da parte italiana si fa riserva di variare le garanzie sanitarie e le condizioni di cui al presente accordo qualora sopravvengano modifiche della legislazione italiana in materia di importazione e per impegni internazionali assunti in virtù di accordi multilaterali e per effetto di norme emesse da organi di Comunità delle quali l'Italia faccia parte.

In questo caso ambo le parti si consulteranno successivamente per ridurre al minimo le eventuali conseguenze pregiudizievoli di tali variazioni, fatte salve comunque le esigenze di tutela della salute pubblica.

Articolo 4

Il presente accordo verrà approvato da ciascuna delle parti contraenti secondo la propria legislazione interna ed entrerà in vigore mediante scambio di note diplomatiche, a verifica di tale approvazione. Esso avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

Il presente accordo non si applica alle carni suine fino a quando le competenti autorità veterinarie uruguaiane abbiano definito le regioni da considerarsi indenni da trichinosi e resi noti gli stabilimenti attrezzati per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico. La decorrenza dell'applicazione dell'accordo alle carni suine sarà stabilita di comune intesa con scambio di note diplomatiche.

Con l'entrata in vigore del presente accordo cessa la validità dello scambio di note effettuato in Montevideo il 25 ottobre 1962 per l'importazione in Italia di carni bovine e suine dall'Uruguay.

FATTO a Montevideo il 1° dicembre millenovecentosettantadue in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

p. *Il Governo della Repubblica italiana*
Alessandro SAVORGNAN

p. *Il Governo*
della Repubblica orientale dell'Uruguay
Juan Carlos BLANCO

ELENCO DELLE GARANZIE E CONDIZIONI TECNICO IGIENICO-SANITARIE PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DALLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY DI CARNI BOVINE, SUINE, OVINE E CAPRINE.

Articolo I

Fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria italiana in materia di limitazioni e divieti all'importazione, le carni devono:

a) essere state ottenute in macelli e, quando si tratti di parti inferiori al quarto con osso, in laboratori di sezionamento e di disossamento posti sotto controllo veterinario permanente e riconosciuti dall'autorità centrale competente idonei all'esportazione, in conformità delle disposizioni di cui ai capitoli I, II, III dell'allegato *A*;

b) essere state ottenute da animali nati ed allevati in Uruguay. Sarà comunque vietata l'importazione di carni qualora la Repubblica orientale dell'Uruguay introduca nel proprio territorio animali e relative carni e prodotti da Paesi nei confronti dei quali l'Italia abbia posto divieti d'importazione per i suddetti animali, carni o prodotti;

c) essere state ottenute da animali provenienti da allevamenti nei quali, come pure negli allevamenti contermini, non si sono verificati, da almeno sessanta giorni prima del trasferimento al macello:

per gli animali della specie bovina, ovina e caprina alcun caso di afta epizootica;

per gli animali della specie suina alcun caso di afta epizootica, di peste suina e di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);

d) essere state ottenute, manipolate e lavorate nei macelli e laboratori di sezionamento di cui alla precedente lettera *a*), conformemente alle disposizioni degli allegati *A* e *B*;

e) essere state ottenute da animali che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento ed abbia giudicati sani e atti alla macellazione conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato *B*;

f) essere state sottoposte ad ispezione sanitaria dopo lo abbattimento, effettuata da un veterinario ufficiale in conformità delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato *B* e non aver presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di alterazioni o malformazioni localizzate sempre che sia stato constatato, se necessario anche per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

g) essere state riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine;

h) essere munite di bollo, in conformità delle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato *C*;

i) essere sezionate, disossate, manipolate, imballate, conservate e spedite in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato *B* e del capitolo IX dell'allegato *C*;

j) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in conformità delle disposizioni del capitolo X dell'allegato *C*;

l) aver subito, se appartenenti alla specie suina, un esame trichinoscopico con esito favorevole e provenire da suini allevati in « partidos » nei cui territori non si sono verificati da almeno tre anni casi di trichinosi;

m) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello dell'allegato 1, rilasciato da un veterinario ufficiale al momento della spedizione e redatto in lingua spagnola, con traduzione interlineare in lingua italiana; su ciascuna pagina devono essere apposti il timbro e la firma del veterinario. Il certificato sanitario deve essere rilasciato il giorno della spedizione.

Articolo II

Non possono, inoltre, essere destinate all'esportazione verso l'Italia le carni ottenute:

1) da verri e suini criptorchidi;

2) da animali macellati d'urgenza;

3) da animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi sia la presenza di uno o più cisticerchi;

4) da animali trattati con antibiotici (limitatamente alla ultima settimana prima della macellazione), con estrogeni naturali o di sintesi a scopo zootecnico o terapeutico, con sostanze arsenicali, con tireostatici, intenerilori, calmanti, chelanti, antimoniali e simili.

E' parimenti vietata l'importazione di:

parti di carcasse o delle frattaglie che presentino lesioni traumatiche, nonchè malformazioni e le alterazioni di cui alla precedente lettera *f*);

carni di colore, odore, sapore e consistenza anormali;

carni immature;

carni trattate con sostanze coloranti e conservatrici, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti o comunque con sostanze che influiscono sulle loro caratteristiche organolettiche o sulla loro conservabilità, o contenenti residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legislazione italiana;

carni insudiciate o comunque in condizioni igieniche e di conservazione non ineccepibili.

Articolo III

Gli stabilimenti di macellazione per l'esportazione di carni con osso e gli stabilimenti di macellazione, sezionamento e disossamento per l'esportazione di carni con osso e senz'osso di cui alla lettera *a*) dell'articolo I, devono essere provvisti di un numero ufficiale di riconoscimento veterinario ed essere iscritti in un registro ufficiale.

L'autorità competente della Repubblica orientale dell'Uruguay notificherà, per i consueti canali diplomatici, al Ministero italiano della sanità l'elenco dei suddetti stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione con l'indicazione della denominazione, della sede, del numero di riconoscimento e suddivisi nelle seguenti liste:

Lista n. 1: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni con osso e senz'osso;

Lista n. 2: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni disossate confezionate in pellicola plastica sottovuoto;

Lista n. 3: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni disossate cotte congelate;

Lista n. 4: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione esclusivamente di carni con osso in pezzature non inferiori al quarto.

L'autorità centrale competente della Repubblica orientale dell'Uruguay potrà proporre, per lo stesso tramite, al Ministero italiano della sanità modifiche alle sopracitate liste (aggiunte, cancellazioni, sospensioni, reinclusioni). L'esportazione di carni verso l'Italia dai nuovi stabilimenti proposti è subordinata alla accettazione da parte del Ministero italiano della sanità notificata alle competenti autorità uruguaiane per i consueti canali diplomatici.

L'esportazione verso l'Italia di carni depezzate e disossate si effettua soltanto da stabilimenti nei quali è assicurato il ciclo completo di produzione (macellazione, lavorazione, sezionamento, disossamento, refrigerazione e congelamento, confezionamento e imballaggio).

Il Ministero italiano della sanità può disporre, in ogni momento e con il benestare del Governo uruguaiano, l'invio di funzionari veterinari allo scopo di constatare le condizioni tecnico-igienico-sanitarie dei macelli e dei laboratori di sezionamento e disossamento autorizzati ad esportare verso l'Italia.

Articolo IV

Le carni che, all'atto della loro importazione, risultino al controllo sanitario non atte al consumo o non conformi alle disposizioni previste dal presente accordo e dai relativi allegati, saranno respinte e, qualora ciò non sia possibile, distrutte o utilizzate, previa denaturazione, per uso non alimentare.

Il motivo del respingimento sarà annotato sul certificato sanitario d'origine a cura del veterinario di confine.

Articolo V

Le carni provenienti e originarie della Repubblica orientale dell'Uruguay possono essere presentate all'atto dell'importazione nelle seguenti condizioni:

1) CARNI BOVINE REFRIGERATE O CONGELATE

con osso in:

mezzene;

quarti compensati;

quarti anteriori;

quarti anteriori e posteriori ridotti (senza regione dorso-lombare);

quarti posteriori;

quarti posteriori tipo pistola;

cosce;

gambe;

avambracci;

regione dorso-lombare;

lombata;

regione del garrese e parte della regione della spalla;

senza osso confezionate in pellicola plastica sottovuoto o non, in:

quarti anteriori, interi o divisi in non più di 3 pezzi ricomponibili;

quarti posteriori, interi o divisi in non più di 3 pezzi ricomponibili;

cosce, intere o divise in non più di 4 pezzi merceologicamente definiti;

spalle, intere o divise in non più di 3 pezzi merceologicamente definiti;

regione del garrese e parte della regione della spalla;

regione del fianco e dell'addome;

gambe in un solo pezzo;

avambracci in un solo pezzo;

regioni dorso-lombari, intere o divise in non più di 3 pezzi (filetti, controfiletti, lombate);

guancioli (muscoli masseteri), congelati;

costelli (muscoli diaframmatici), congelati.

Le carni di vitello, il cui peso in carcasse sia inferiore ad 80 kg possono essere importate solamente in:

carcasse scuoiate, mezzene e selle.

2) CARNI BOVINE DISOSSATE COTTE CONGELATE

in pezzi costituiti esclusivamente da polpa ripulita del grasso e privata delle aponeurosi, tendini e di qualsiasi parte non muscolare.

E' fatto divieto di impiegare nella preparazione di tali carni:

i sottoprodotti della macellazione;

i ritagli e le rifilature (trimmings) nonchè parti non comprese nei tagli definiti al precedente paragrafo 1 come muscoli diaframmatici, intercostali, masseteri, ecc.

3) CARNI SUINE REFRIGERATE O CONGELATE

con osso in:

carcasse intere depilate, con o senza lardo;

mezzene intere depilate, con o senza lardo;

mezzene ridotte (private della pancetta), con o senza lardo;

quarti;

prosciutti e spalle, con o senza lardo;

regioni dorso-lombari (lombate e carré);

regioni cervicali (coppa e osso collo);

pancetta;

senz'osso in:

prosciutti in un solo pezzo;

spalle in un solo pezzo;

carré in un solo pezzo;

lombate in un solo pezzo;

coppe in un solo pezzo;

filetti in un solo pezzo;

pancette in un solo pezzo;

lardi.

4) CARNI OVINE E CAPRINE REFRIGERATE E CONGELATE

con osso in:

carcasse intere scuoiate;
mezzene;
quarti;
spalla intera o squadrata;
regioni dorso-lombari (lombata e carré) in un solo pezzo oppure in due;
cosciotto, intero od a taglio corto;

senz'osso in:

quarti (in un solo pezzo) congelati.

5) FRATTAGLIE

l'importazione delle frattaglie è consentita solo se presentate allo stato di congelazione e limitatamente a:

per la specie bovina: cervelli, lingue, timo, cuori, reni, fegati, trippe sbiancate crude o cotte, code e zampe;

per la specie suina: cervelli, lingue, cuori, reni, fegati, stomaci, testa e zampe depilate e scottate;

per la specie ovina e caprina: cervelli, lingue, fegati, reni, cuori e stomaci.

Le autorità centrali del servizio veterinario italiano potranno prendere in considerazione, dietro proposta delle corrispondenti autorità uruguaiane, tagli di carne diversi da quelli previsti nei precedenti paragrafi, che nuove tecnologie nella preparazione delle carni od esigenze commerciali porranno in essere in futuro.

Articolo VI

Ai sensi del presente accordo s'intende per:

a) *veterinario ufficiale*: il veterinario designato dalle autorità sanitarie competenti dello Stato esportatore;

b) *carcassa*: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle;

c) *frattaglie*: le carni diverse da quelle della carcassa definita alla precedente lettera b), anche se sono in connessione naturale con la carcassa;

d) *visceri*: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

e) *confezionamento*: avvolgimento a diretto contatto delle carni con un involucro costituito da pellicola o laminato plastico, da garza, mussolina, stokinette o da altro idoneo materiale;

f) *imballaggio*: contenitore (scatola, cartone, cassa, barile, sacco di juta, tela, cotone, ecc.) per riporvi le carni già confezionate, in conformità della precedente lettera e) ed avente lo scopo di assicurare una perfetta protezione durante il trasporto.

ALLEGATO 1

Certificato n. . . . .

Repubblica . . . .

MINISTERO DI . . . .

CERTIFICATO DI ORIGINE E SANITA'
per le carni refrigerate o congelate
destinate alla esportazione verso l'Italia

I) *Identificazione delle carni*:

Carni refrigerate, congelate (1)
con osso, disossate (1)
Carni di . . . . . .
(specie animale)

Natura e tipo dei pezzi e tagli . . . .
(denominazione anatomica o merceologica)

Natura e tipo dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi . . . .
Numero dei colli . . . .
Peso netto totale della spedizione: kg . . . . .

II) *Provenienza delle carni*:

Stabilimento di . . . . n. . . . .

III) *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da . . . . con il seguente mezzo di trasporto:

Camion . . . . Vagone n. . . . .
(sigla e numero della targa)

Nave . . . . Aereo . . . .
(nome della nave) (numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . .

(Timbro e firma del veterinario)

IV) *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

a) le carni sopraindicate — le etichette fissate agli imballaggi delle carni sopraindicate (1) — recano i bolli sanitari previsti dal vigente accordo veterinario italo-uruguaiano;

b) le carni sopraindicate:

sono state ottenute da animali provenienti dagli allevamenti di cui alla lettera *c*) dell'articolo I dell'elenco delle garanzie e condizioni tecnico-igienico-sanitarie annesso al vigente accordo veterinario italo-uruguaiano;

sono state ottenute in macelli e laboratori di selezionamento ufficialmente riconosciuti;

sono state sottoposte con esito favorevole ad ispezione veterinaria effettuata in conformità delle disposizioni previste dal vigente accordo veterinario italo-uruguaiano e riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine;

sono state ottenute, manipolate, sezionate, disossate, (1) conservate e spedite conformemente alle disposizioni previste dal precitato accordo;

c) le carni (suine) sopraindicate sono state sottoposte ad un esame trichinoscopico con esito negativo e provengono da suini allevati in « partidos » indenni da almeno tre anni da trichinosi;

d) gli animali da cui provengono le carni non sono stati trattati con antibiotici (nell'ultima settimana prima della macellazione), con estrogeni naturali o di sintesi, con sostanze arsenicali, con tireostatici, inteneritori, calmanti, chelanti, antimoniali e simili;

(Timbro e firma del veterinario)

e) dette carni non sono state trattate con sostanze coloranti o conservanti, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti e non contengono residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legislazione italiana;

f) i veicoli e i mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni di igiene stabilite dal precitato accordo.

Fatto a . . . .

Il . . . . .

Timbro *Il veterinario ufficiale*

. . . . .

---

(1) Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO *A*

I. — REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI

1) I macelli devono avere:

a) stalle di sorta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali;

b) locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative; quando in un locale per la macellazione si proceda alla macellazione sia di suini, sia di altre specie di animali, deve essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini;

c) un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomachi e degli intestini;

d) locali per la lavorazione delle budelle e delle trippe;

e) locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli, quando tali cascami non siano evacuati dal macello nello stesso giorno di macellazione;

f) locali che possano essere chiusi a chiave, riservati rispettivamente al ricovero degli animali malati o sospetti, alla macellazione di questi, al deposito delle carni trattenute in osservazione ed a quello delle carni sequestrate;

g) locali frigoriferi di capacità adeguata;

h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario, e un locale provvisto di apparecchiatura per l'esame trichinoscopico;

i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine e sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente

calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani nonchè di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

j) assetto ed attrezzature che consentano, in qualsiasi momento, l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria;

k) un assetto che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;

l) una separazione adeguata tra il reparto pulito e quello sudicio;

m) nei reparti adibiti alla lavorazione e al deposito delle carni:

pavimenti in materiale impermeabile, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusura a sifone;

pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno tre metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

n) un'aereazione sufficiente ed una buona evacuazione dei vapori nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

o) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale, che non alteri i colori, nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

p) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, eccezionalmente, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore purchè le condutture impiantate a tal fine non permettano di usarne per altri scopi;

q) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;

r) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico, che risponda alle norme igieniche;

s) nei locali di lavoro, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;

t) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; se lo scuoiamento viene effettuato su supporti metallici, questi devono essere di materiale inalterabile e di altezza sufficiente perchè la carcassa non tocchi il suolo;

u) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni;

v) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

w) attrezzi, utensili di lavoro e in particolare recipienti per la raccolta delle trippe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

x) una concimaia;

z) un reparto e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.

II. — Requisiti per il riconoscimento dei laboratori di sezionamento e disossamento

2) I laboratori di sezionamento e di disossamento devono avere:

a) un impianto frigorifero di potenzialità, capacità e struttura tali da garantire per le carni e i locali le temperature previste dal presente capitolo e dal capitolo VII dell'allegato *B*;

b) locali frigoriferi di ricezione delle carni destinate al sezionamento o al disossamento, nei quali la temperatura deve essere compresa fra — 1,5° e + 1°C;

c) uno o più locali per le operazioni di sezionamento, disossamento e confezionamento, nei quali la temperatura non deve essere superiore a 10°C durante la lavorazione delle carni e frattaglie;

d) un tunnel frigorifero ad aria forzata o ad apparecchiatura frigorifera a piastre per avere una congelazione semirapida;

e) celle frigorifere per lo stoccaggio delle carni congelate, nelle quali la temperatura non deve essere superiore a — 14°C;

f) celle frigorifere per lo stoccaggio delle carni e frattaglie refrigerate, nelle quali la temperatura deve essere compresa fra — 1,5°C e + 1°C;

g) locali adibiti alle operazioni di imballaggio e alla spedizione delle carni, nei quali la temperatura non deve superare + 10°C;

h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato ad uso esclusivo del servizio veterinario;

i) un locale provvisto di adeguate apparecchiature per lo esame trichinoscopico, semprechè tale esame trichinoscopico venga effettuato nel laboratorio;

j) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciaquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani nonchè di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

l) recipienti speciali a perfetta tenuta, di materiale inalterabile, muniti di coperchio e di sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento, per collocarvi le carni e i cascami provenienti dal sezionamento e non destinati al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni e cascami possano essere collocati, se ciò è reso necessario, per la loro quantità e se essi non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro;

m) nei locali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*) e *j*):

pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusura a sifone;

pareti lisce rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno due metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

n) apparecchiature per il controllo e per la registrazione delle temperature previste, nonchè per il controllo dello stato igrometrico;

o) i locali di sezionamento, disossamento e imballaggio devono essere muniti di guidovie aeree o altri dispositivi di trasporto meccanico delle carni, che consentono di evitare ogni contatto delle stesse con il suolo e con le pareti e la possibilità di percorsi a ritroso, in maniera che le operazioni di lavorazione avvengano con il rispetto delle norme dell'igiene alimentare;

p) assetto ed attrezzature che consentono in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione e di controllo veterinario;

q) dispositivi che assicurino un'aereazione adeguata dei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

r) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, una illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colori;

s) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente;

t) un impianto che possa fornire acqua potabile calda in quantità sufficiente;

u) un impianto per l'evacuazione dell'acqua di scarico che risponda alle norme igieniche;

v) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;

w) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

x) attrezzi e utensili, come ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiale resistente alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili;

y) idonee installazioni ed attrezzature per la produzione del vuoto e per il condizionamento, nel caso di preparazione di carni confezionate in pellicola plastica sottovuoto;

z) idonei locali, impianti ed attrezzature, nel caso di preparazione di carni cotte congelate.

III. — Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature nei macelli e nei laboratori di sezionamento

3) Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia:

a) in particolare il personale deve indossare abiti di lavoro, copricapo, e quando necessario, coprinuca, puliti. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito;

b) cani, gatti e animali da cortile non sono ammessi nei macelli e nei laboratori di sezionamento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica degli insetti, dei roditori e di ogni altro parassita;

c) il materiale e gli strumenti per la lavorazione delle carni devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della giornata di lavoro nonchè alla fine della stessa e prima di essere riutilizzati ogni qualvolta siano stati insudiciati o contaminati in particolare da germi patogeni.

4) I locali e le attrezzature non devono essere adibiti ad altri usi che non siano quelli della lavorazione delle carni. Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo.

5) Le carni non devono entrare in contatto col suolo.

6) L'uso di detersivi, disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni.

7) L'utilizzazione dell'acqua potabile è prescritta per tutti gli usi.

8) E' vietato spargere segatura o altro materiale analogo sui pavimenti dei locali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del punto 1) ed alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*), del n. 2).

9) Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi insudiciamento delle carni. Le schegge di ossa e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano devono essere raccolte man mano nei recipienti di cui alla lettera *l*) del n. 2).

10) La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminare le carni stesse e in particolare a quelle:

a) affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo *A* e *B*, enterite infettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, portatrici degli agenti delle suddette malattie;

b) affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;

c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;

d) che esercitano contemporaneamente una attività che esponga le carni ad inquinamenti;

e) che portino medicazioni alle mani, eccettuate quelle in materia plastica che proteggano una ferita delle dita, fresca e non infettata.

11) Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Tale certificato medico deve essere rinnovato ogni anno ed ogni qualvolta il veterinario ufficiale lo richieda; inoltre esso deve essere costantemente tenuto a disposizione di quest'ultimo.

ALLEGATO *B*

IV. — VISITA SANITARIA ANTE MORTEM

12) Gli animali devono essere sottoposti alla visita *ante mortem* il giorno stesso del loro arrivo al macello. La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello più di 24 ore.

13) Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita *ante mortem* a regola d'arte e in condizioni di illuminazione adeguate.

14) La visita deve permettere di accertare:

a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile allo uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;

b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni inadatte al consumo umano;

c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione.

15) Non possono essere macellati gli animali:

a) le cui condizioni rientrino nei casi elencati alle precedenti lettere *a*) e *b*);

b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo di tempo sufficiente; tale periodo non può essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati;

c) nei quali sia constatata una forma qualsiasi di tubercolosi o che siano riconosciuti tubercolotici in seguito a reazioni positive ad una prova tubercolinica.

V. — IGIENE DELLA MACELLAZIONE

16) Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente abbattuti.

17) Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Non può essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.

18) Salvo che per i suini, è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. Per quanto concerne i suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole.

19) L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al più tardi mezz'ora dopo il dissanguamento. Polmoni, cuore, fegato, milza e linfonodi mediastinici con i relativi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Quando gli organi vengono asportati, devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente ed ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione. Le parti menzionate devono rimanere in prossimità della carcassa fino al termine della ispezione. In tutte le specie, i reni devono restare aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche, ma essere liberati dal tessuto adiposo che li circonda.

20) E' vietata l'insufflazione delle carni nonchè l'uso di panni per la loro ripulitura.

21) Le carcasse dei suini di oltre 4 settimane o dei bovini di oltre tre mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. Ai suini deve essere divisa a metà, longitudinalmente, la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale.

22) E' vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, alla suddivisione della carcassa e all'asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato.

23) Le carni trattenute in osservazione e sequestrate, gli stomachi, gli intestini, le pelli, le corna e le unghie, devono essere deposti appena possibile in appositi locali.

VI. — ISPEZIONE SANITARIA POST MORTEM

24) Tutte le parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione.

25) L'ispezione *post mortem* deve comprendere:

a) l'esame visivo dell'animale macellato;

b) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza dell'utero, della mammella e della lingua;

c) le incisioni di organi e di linfonodi;

d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;

e) se del caso, analisi di laboratorio.

26) In particolare devono essere esaminati:

a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di corpi estranei;

b) la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. *retropharyngiales, mandibulares et parotidei*) nonchè le amigdale, isolando la lingua al punto da consentire una accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale.

Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;

c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. *bifurcationes eparteriales et mediastinales*). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;

d) il pericardio e il cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

e) il diaframma;

f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonchè i linfonodi periportali (Lnn. *portales*);

g) il tubo gastroenterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (Lnn. *gastrici, mesenterici craniales et caudales*);

h) la milza;

i) i reni e i linfonodi renali (Lnn. *renales*), la vescica;

j) la pleura e il peritoneo;

k) gli organi genitali; nella vacca l'utero è inciso longitudinalmente;

l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. *supramammarii*); nella vacca le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione sino ai seni galattofori (*sinus lactiferes*);

m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

I linfonodi summenzionati devono essere sistematicamente isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il più possibile sottili.

In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche linfonodi cervicali superficiali, il prescapolare (Lnn. *cervicales superficiales*), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. *axillares proprii et primae costae*), i soprastenali (Lnn. *sternales craniales*), i

cervicali profondi (Lnn. *cervicales profundi*), i costocervicali (Lnn. *costocervicales*), i precrurali (Lnn. *subiliaci*), gli ischiatici (Lnn. *ischiatici*), gli iliaci e lomboaortici (Lnn. *iliaci et lumbales*), i poplitei (Lnn. *poplitei*).

Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.

27) Deve inoltre essere effettuata sistematicamente:

A) La ricerca dell'eventuale presenza di cisticerchi:

a) nei bovini di età superiore a sei settimane, in corrispondenza:

della lingua, la cui muscolatura deve essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo;

dell'esofago, che deve essere staccato dalla trachea;

del cuore, che, oltre all'incisione di cui alla precedente lettera *d)* deve essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta;

dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore;

del diaframma, la cui parte muscolare dev'essere liberata dalla sierosa;

dalle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili;

b) nei suini, in corrispondenza:

delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia, della parete addominale, degli psoas liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe.

B) La ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante un'incisione profonda della base del lobulo di Spigelio.

28) Nell'ispezione *post mortem* il veterinario ufficiale può essere coadiuvato da personale ausiliario non laureato ma particolarmente addestrato nella tecnica ispettiva. La responsabilità del giudizio finale sulla commestibilità delle carni spetta solo e comunque al veterinario ufficiale.

VII. — NORME RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO E AL DISOSSAMENTO

29) Un sezionamento più esteso di quello in mezzene o quarti ed il disossamento sono autorizzati soltanto nei locali del laboratorio di sezionamento e disossamento.

30) Le carni destinate all'esportazione verso l'Italia *allo stato di refrigerazione* devono essere ottenute da animali macellati non oltre cinque giorni.

Dette carni, ad eccezione di quelle lavorate a caldo, devono essere portate dopo la macellazione:

ad una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 7°C se destinate alla preparazione di pezzature con osso;

ad una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 2°C se destinate alla preparazione di tagli disossati, condizionati sotto vuoto o non.

Il sezionamento a caldo è ammesso a condizione che le carni siano trasportate senza rottura del carico, direttamente dal locale di macellazione al laboratorio di sezionamento e che siano immediatamente sezionate e disossate.

Le carni destinate invece ad essere esportate *allo stato di congelazione*, in pezzature con osso inferiori al quarto o disossate, devono essere portate dopo la macellazione a una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 7°C, fatta eccezione per quelle lavorate a caldo.

31) Le carni refrigerate destinate al sezionamento e al disossamento, dopo essere state portate alle temperature sopra indicate, devono essere, sino al momento della loro utilizzazione, depositate e mantenute nei locali di cui alla lettera *b)* del capitolo II dell'allegato *A*.

32) Ad eccezione che nella lavorazione a caldo, la temperatura interna delle carni non dovrà superare nel corso del sezionamento, disossamento, confezionamento e imballaggio rispettivamente:

a) i + 7°C per le carni destinate alla preparazione di pezzature con osso refrigerate o di pezzature con osso e senza osso congelate;

b) i + 4°C per le carni destinate alla preparazione di tagli disossati refrigerati, condizionati sotto vuoto o non.

33) Subito dopo la lavorazione, il confezionamento e l'imballaggio le carni destinate ad essere esportate:

allo stato di refrigerazione, devono essere stoccate e mantenute sino al momento della spedizione nelle celle di cui alla lettera *f)* del capitolo II dell'allegato *A*;

allo stato di congelazione, devono essere congelate nei locali di cui alla lettera *d)* del capitolo II dell'allegato *A* e successivamente stoccate nelle celle di cui alla lettera *e)* del capitolo II del predetto allegato *A*.

34) Le carni bovine cotte congelate devono essere sottoposte ad un trattamento termico ad umido tale che una temperatura di almeno + 65°C raggiunga tutte le loro parti e successivamente sottoposte a congelazione rapida.

35) Oltre l'osservanza delle norme igieniche di cui al capitolo III dell'allegato *A*, il veterinario ufficiale deve effettuare:

a) il controllo all'inizio di ogni fase di lavorazione della pulizia e della disinfezione dei locali, degli impianti e delle attrezzature nonchè dell'igiene del personale;

b) il controllo all'inizio di ogni fase di lavorazione dello stato di conservazione delle carni destinate al sezionamento ed al disossamento;

c) periodici controlli di laboratorio sulle carni, sui locali, sulle attrezzature e utensili, recipienti e acque di erogazione.

ALLEGATO *C*

VIII. — BOLLATURA

36) La bollatura delle carni deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

37) La bollatura deve essere praticata a mezzo di un bollo metallico ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza, recante, in caratteri perfettamente leggibili, le seguenti indicazioni:

nella parte superiore la scritta in lettere maiuscole: URUGUAY;

al centro il numero di riconoscimento veterinario del macello o del laboratorio di sezionamento;

nella parte inferiore la scritta INSP.

I caratteri di stampa devono avere una altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1 cm per le cifre.

38) Le carcasse devono essere bollate:

quelle di peso superiore a 60 kg su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato, spalla e pleura;

quelle di peso inferiore a 60 kg devono recare almeno quattro bolli e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia.

Devono inoltre essere sempre bollati la testa, la lingua, il cuore, i polmoni e i fegati: tuttavia per i bovini di meno di tre mesi, i suini, gli ovini e i caprini la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria.

39) Per le parti ricavate dalle carcasse nei locali di sezionamento e di disossamento il bollo di cui al n. 37) dovrà essere apposto su ogni pezzo o taglio di carne, fatta eccezione per le carni cotte congelate, il sego, la sugna e le code.

Per i tagli congelati costituiti dai muscoli dell'avambraccio o della gamba, dai muscoli masseteri (guancioli) disossati in un solo pezzo e dai muscoli diaframmatici (costelli), destinati all'industria per la trasformazione della carne, confezionati sotto forma di pani in sacchi di materiale plastico e successivamente imballati così come previsto all'ultimo comma del n. 43) il bollo sanitario può essere apposto su un'etichetta solidamente fissata con un piombo al sacco di plastica, al momento della chiusura.

40) La bollatura può essere effettuata a inchiostro o a fuoco: per la bollatura a inchiostro può essere usato esclusivamente il metilvioletto.

I fegati devono essere sempre bollati a fuoco.

IX. — CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

41) I materiali impiegati nel confezionamento ed imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare:

essere tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni;

non trasmettere alle carni sostanze nocive per la salute umana;

essere sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante la manipolazione ed il trasporto.

42) Le carni congelate in carcasse, mezzene e quarti con osso indicati all'articolo V dell'elenco delle garanzie e condizioni tecnico-igienico-sanitarie annesso al presente accordo veterinario italo-uruguaiano, le cosce, i prosciutti e le spalle con osso, i lardi e le pancette, refrigerati o congelati devono essere imballati in doppio involucro costituito:

all'interno da stocchinetta o da altro materiale che assicuri la stessa protezione;

all'esterno da juta, cotone o da altro imballaggio corrispondente.

Per i lardi e le pancette, l'imballaggio esterno può essere costituito da cartone, sacchi o da altro idoneo contenitore.

Le code, zampe, le teste (di suino), gli stomaci e le trippe congelati devono essere:

a) avvolti direttamente in involucro costituito da stocchinetta o da altro materiale che assicuri la stessa protezione;

b) successivamente imballati in cartoni, casse, sacchi, o altro idoneo contenitore.

43) Le carni refrigerate e congelate *con osso*, in tagli diversi da quelli indicati al precedente n. 42) e le carni refrigerate o congelate *senza osso*, i cervelli, il timo, le lingue, i cuori, i reni ed i fegati, devono essere:

a) avvolte direttamente per ogni singolo pezzo subito dopo il sezionamento o il disossamento in un involucro trasparente, incolore, inodore, imputrescibile;

b) successivamente imballate in cartoni o casse; ogni cartone o cassa deve contenere un singolo pezzo o taglio oppure più tagli o pezzi aventi la stessa base anatomica.

Le carni congelate senz'osso costituite da un quarto intero o diviso in non più di tre pezzi ricomponibili, possono essere avvolte direttamente per ogni singolo pezzo, oppure possono essere confezionate in un unico involucro trasparente, inodore, imputrescibile e successivamente imballate in cartoni, casse o sacchi che devono contenere un singolo quarto.

Le carni congelate senz'osso costituite da più pezzi aventi la stessa base anatomica, possono essere avvolte direttamente per ogni singolo pezzo oppure possono essere confezionate in un unico involucro trasparente inodore, incolore, imputrescibile e successivamente imballate in cartoni o casse. Ogni cartone o cassa può contenere un singolo pezzo o taglio oppure più tagli o pezzi aventi la stessa base anatomica.

Per i muscoli dell'avambraccio o della gamba, i muscoli masseteri (guancioli) e i muscoli diaframmatici (costelli), congelati e destinati all'industria di trasformazione della carne, condizionati in confezioni contenenti più pezzi aventi la stessa base anatomica, l'involucro di cui al precedente comma deve essere costituito da un sacco plastico che dovrà essere sigillato e lo imballaggio esterno può essere costituito da un sacco di juta o da altro idoneo materiale.

44) I cartoni, le casse, i sacchi e gli altri contenitori esterni devono essere muniti di una etichetta ben visibile ed applicata in modo tale all'imballaggio da doverla forzatamente rompere all'atto dell'apertura.

L'etichetta, oltre il bollo sanitario di cui al precedente n. 37) deve recare le indicazioni seguenti:

denominazione e sede dello stabilimento;

denominazione anatomica o merceologica delle parti di carcassa o delle frattaglie;

denominazione della specie animale cui appartengono le parti o frattaglie;

peso netto dell'unità di imballaggio;

data di confezionamento.

45) Le carni bovine cotte congelate devono essere condizionate sotto forma di monoblocchi in involucri aventi i requisiti previsti alla lettera *a*) del precedente n. 43) e successivamente imballate in cartoni. Ogni cartone deve recare, mediante iscrizione diretta oppure apposita etichetta ben visibile ed applicata in modo tale da doverla forzatamente rompere all'atto della apertura, le indicazioni seguenti:

riproduzione del bollo sanitario di cui al precedente n. 37;

dizione: « carni bovine cotte congelate »;

denominazione e sede dello stabilimento;

peso netto dell'unità di imballaggio;

data di confezionamento.

46) I materiali a contatto diretto con le carni nel corso della lavorazione, conservazione e del trasporto nonchè i materiali impiegati nel confezionamento e nell'imballaggio devono rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione italiana.

I materiali impiegati nel confezionamento e nell'imballaggio delle carni devono essere nuovi.

X. — TRASPORTO

47) Le carni devono essere trasportate in mezzi costituiti ed attrezzati in modo che sia assicurata per tutta la durata del trasporto:

a) una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 2°C per le carni refrigerate;

b) una temperatura a cuore non superiore a meno 10°C per le carni e le frattaglie congelate.

In ogni caso la temperatura dei mezzi adibiti al trasporto delle carni refrigerate di cui alla precedente lettera *a*) non deve essere superiore a — 1,5°C.

48) I vagoni, gli automezzi e le stive delle navi e degli aerei destinati al trasporto delle carni devono corrispondere alle seguenti esigenze:

a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni nè renderle nocive alla salute dell'uomo. Dette pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;

b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoruscita di liquidi;

c) per il trasporto di carcasse, mezzene e quarti di carne, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad una altezza tale che le carni non tocchino il pavimento: tale disposizione non si applica alle carni e alle frattaglie congelate o alle carni refrigerate provviste di imballaggio igienico.

49) I vagoni e gli automezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.

50) Nessun altro prodotto può essere trasportato con le carni in uno stesso vagone o automezzo o stiva di nave o di aereo.

51) La pulizia e la disinfezione dei vagoni e degli automezzi adibiti al trasporto delle carni devono aver luogo immediatamente dopo lo scarico.

52) Durante le operazioni di carico e durante il trasporto le carni devono essere protette in modo tale da evitare ogni contatto con sostanze che possono insudiciarle o comunicare loro qualsiasi odore.

53) Le carcasse, le mezzene ed i quarti refrigerati devono essere sempre trasportati appesi.

54) Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i vagoni, gli automezzi, le navi e gli aerei adibiti al trasporto nonchè le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni di igiene stabilite nel presente capitolo.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Valdadige » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Valdadige », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Trentino-Alto Adige;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Valdadige » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1974, n. 217;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Valdadige » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Valdadige » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quelle dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Valdadige ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione dei vini « Valdadige » per cui esse devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Valdadige » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1975
Registro n. 10 *Agricoltura, foglio n.* 214

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « VALDADIGE »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Valdadige » ed in lingua tedesca « Etschtaler », è riservata al vino bianco e rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Valdadige » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Müller Thurgau, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20 per cento.

Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano, Nosiola, Vernaccia, Sylvaner, e Veltliner bianco, da soli o congiuntamente, per la differenza.

Il vino «Valdadige» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Schiave (sottovarietà e sinonimi) e Lambrusco a foglia frastagliata da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 30%, di cui almeno il 20% in Schiave.

Merlot e Pinot nero, Lagrein, Teroldego e Negrara, da soli o congiuntamente, per la differenza.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Valdadige» devono essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:

Provincia di Trento:

Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Dro, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva, Roverè della luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.

Provincia di Bolzano:

Adriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal Renon, Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena.

Provincia di Verona:

Brentino, Belluno, Dolce', Rivoli Veronese.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini «Valdadige» non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Valdadige» una gradazione alcolica minima complessiva naturale di 9,5 per il tipo bianco e di 10 per il tipo rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' ammessa la correzione con mosti e vini anche di altre zone nella misura massima del 15 per cento.

Art. 6.

I vini «Valdadige» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valdadige» bianco:

colore: paglierino;
odore: vinoso, gradevole e caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acido, talvolta amabile;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valdadige» rosso:

colore: dal rosato più o meno carico al rubino;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: armonico, moderatamente acido; talvolta amabile;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Valdadige» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5768)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1975.

Delega al presidente della giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno finanziario 1975.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1959, n. 327, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norme sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32, e successivi coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'anno finanziario 1973;

Considerata l'opportunità di rinnovare detta delega per l'anno finanziario 1975;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 2037;

Decreta:

E' delegata al presidente della giunta regionale sarda per l'anno finanziario 1975 la facoltà di approvare, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle

opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, dal Ministero stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, la facoltà di assumere gli impegni e di disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 20 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 64

(6092)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse da applicare ai finanziamenti, ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, effettuati a favore delle imprese colpite dal terremoto del gennaio 1968 in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Visto in particolare l'art. 37-*bis* della citata legge numero 241, il quale prevede finanziamenti agevolati a favore, tra l'altro, di imprese industriali e commerciali, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968, al tasso agevolato del 3%, con il contributo negli interessi da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati da applicare ai finanziamenti previsti a favore dei vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi agevolati e i tassi base vigenti prima del 18 luglio 1974;

Considerato che il tasso base dell'8,15 % stabilito dal Comitato per il credito nella riunione del 7 settembre 1972, per il settore del credito agevolato alle imprese colpite da calamità naturali, è stato elevato al 13 % in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 18 luglio 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del nuovo tasso agevolato, al fine di conservare la proporzione prima esistente tra tale tasso e il tasso base dell'8,15 %;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato predetto con la procedura di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da applicare ai finanziamenti in favore delle imprese industriali e commerciali, comprese le società cooperative, ai sensi dell'art. 37-*bis* del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, è stabilito nella misura del 4,80 per cento arrotondato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà applicato ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene dopo la data del decreto stesso.

Roma, addì 15 aprile 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1975
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 115

(5773)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Marmirolo.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 maggio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente al « Bosco della Fontana » in comune di Marmirolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge nell'albo del comune di Marmirolo;

Visto che l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'ingegner Pierfrancesco Sagramoso e dei fratelli Adelmo e Felice Bornoffi, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente so-

printendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico non solo per l'estetica paesaggistica, o per l'interesse ambientale, ma anche perchè rappresenta un esempio insigne di bellezza naturale: è, infatti costituita da una vasta fascia che recinge il « Bosco della Fontana » isolandolo dai centri abitati e dalle aziende agricole circostanti. Detta fascia è attualmente inerbata, con la presenza di alcuni canali ad uso irriguo salvo la zona sud dove si articola l'azienda di escavo di sabbia già da molti anni in funzione, contornata da bacini acquiferi che accrescono il valore del parco stesso che vi si specchia;

Decreta:

La zona adiacente al « Bosco della Fontana » sita nel territorio del comune di Marmirolo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord dalla strada nazionale Mantova-Brescia località S. Giuseppe con linea retta fino alla località Ca' Bulberino;

ad est da località S. Giuseppe a località Gambettino;

a sud da località Gambettino in linea retta fino alla località Corte due Leoni;

ad ovest da località Corte due Leoni seguendo la strada Marmirolo-Soave fino alla località Ca' Bulberino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Marmirolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Stralcio del verbale di seduta

Alle ore 10,30 del 10 maggio 1973, nella sede dell'amministrazione della provincia di Mantova, debitamente invitati, si sono riuniti i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno sono i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

3) MARMIROLO - Proposta di vincolo della zona adiacente al « Bosco della Fontana ».

(*Omissis*).

La fascia proposta per il vincolo è costituita da zone agricole o a parco e solcate da canali per utilizzazioni varie.

Prende la parola il presidente, il quale afferma l'assoluta necessità di porre un vincolo per la tutela paesaggistica nei confronti del Bosco della Fontana e l'area compresa tra detto bosco e le strade vicinali.

Il presidente, illustra quindi quale potrebbe essere la delimitazione di detto vincolo e cioè:

a nord dalla strada nazionale Mantova-Brescia località S. Giuseppe con linea retta fino alla località Ca' Bulberino;

a est da località S. Giuseppe a località Gambettino;

a sud da località Gambettino in linea retta fino alla località Corte due Leoni;

a ovest da località Corte due Leoni seguendo la strada Marmirolo-Soave fino alla località Ca' Bulberino.

I sindaci dei comuni di Marmirolo e Porto Mantovano affermano che nel loro piano regolatore hanno già posto vincoli in tal senso.

Il prof. Gazzola ringrazia le amministrazioni comunali interessate per aver posto per loro conto i vincoli suddetti ed il presidente mette ai voti la delimitazione del vincolo dianzi proposta. Il vincolo definitivo viene approvato all'unanimità.

(*Omissis*).

(5771)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento » che avrà luogo a Milano dal 16 al 23 novembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5777)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1975.

Revoca alla ditta « Farmaceutici Drumond » dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali presso l'officina farmaceutica sita in Mantova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 2845 in data 3 giugno 1961 la ditta « Farmaceutici Drumond » fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Mantova, via Torello, 16, Valletta Valsecchi, specialità medicinali;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 1° agosto 1974 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra indicata sono state definitivamente smantellate e i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Vista la lettera raccomandata in data 27 dicembre 1973, n. 3293 di avvenuta dichiarazione di fallimento della ditta « Farmaceutici Drumond » di Mantova, via Torelli, 16;

Decreta:

E' revocata alla ditta « Farmaceutici Drumond » l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Mantova, via Torello n. 16, Valletta Valsecchi, concessa con decreto n. 2845 del 3 giugno 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Mantova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6038)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1975.

Autorizzazione alla Società per azioni « Magazzini generali della provincia di Modena » ad istituire ed esercitare una succursale del proprio magazzino generale in Castelfranco Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazione al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, che porta modificazioni al regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927, 24 maggio 1948 e 16 ottobre 1961, con i quali la S.p.a. « Magazzini generali della provincia di Modena » è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Mirandola, via Gramsci n. 7, e con succursale in Modena, viale Reiter n. 126;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1975 con il quale la stessa società è stata autorizzata ad ampliare la sede principale del suddetto magazzino generale;

Vista l'istanza in data 11 febbraio 1974, con la quale la S.p.a « Magazzini generali della provincia di Modena » ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare una succursale del magazzino generale in locali situati nel comune di Castelfranco Emilia, fra la via Don Luigi Roncagli e la via Circonvallazione sud, locali distinti con le lettere *A*, *B*, *C*, nelle planimetrie e nella relazione di perizia allegate a detta istanza;

Vista la deliberazione n. 182 dell'11 maggio 1974 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la successiva istanza in data 30 dicembre 1974 con la quale la predetta società chiede che l'autorizzazione di cui sopra venga riferita solo ai locali distinti nelle planimetrie e nella relazione di perizia con le lettere *B* e *C*;

Vista la deliberazione n. 365 del 23 ottobre 1974 con cui la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena propone che l'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale venga elevato da L. 7.600.000 (settemilioniseicentomila) a L. 10.000.000 (diecimilioni);

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Magazzini generali della provincia di Modena », con sede in Modena, è autorizzata ad istituire una succursale del magazzino generale, esercitato in Mirandola, nei locali siti in comune di Castelfranco Emilia, fra la via Don Luigi Roncagli e la via Circonvallazione sud, contrassegnati con le lettere *B* e *C* nella planimetria e nella relazione di perizia presentate a corredo delle istanze di cui alle premesse del presente decreto.

In detta succursale possono essere depositate merci nazionali e nazionalizzate e per le operazioni di deposito in essa effettuate si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

Art. 2.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 7.600.000 (settemilioniseicentomila) a L. 10.000.000 (diecimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(6016)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Profilassi dell'anemia infettiva degli equini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1975 e 27 marzo 1975 concernenti la profilassi dell'anemia infettiva degli equini;

Considerata l'opportunità di prorogare al 15 luglio 1975 il termine per l'esecuzione degli accertamenti per la diagnosi dell'anemia infettiva degli equini, previsti dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 gennaio 1975;

Considerato che il servizio veterinario militare è in grado di assicurare mediante i propri organi tecnici ed il proprio personale veterinario sia l'esecuzione della prova di Coggins, sia il rilascio dei certificati sanitari di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 29 gennaio 1975, limitatamente agli equini di proprietà dell'Amministrazione militare e degli ufficiali in servizio;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 30 aprile 1975 previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 1975 è prorogato al 15 luglio 1975.

Art. 2.

All'art. 6 del decreto ministeriale 29 gennaio 1975, citato in premessa, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente comma: « **Per gli equini di proprietà della Amministrazione militare e degli ufficiali in servizio, il certificato di cui ai precedenti commi può essere rilasciato dall'ufficiale veterinario in servizio. Per gli stessi animali la prova di Coggins può essere effettuata dal centro studi del servizio veterinario militare di Roma** ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6128)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco supplente del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208, concernente la costituzione di un Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige con annessa una sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Visto l'art. 24 del vigente statuto dell'Istituto predetto, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Visto il decreto in data 23 ottobre 1970, con cui sono stati nominati un sindaco effettivo e un sindaco supplente del citato Istituto, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Alessandro Frattaroli è nominato sindaco effettivo e il dott. Pasquale Misuraca è confermato sindaco supplente del Mediocredito Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6130)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1975.

Autorizzazione alla società « Ge.Co. - Gestione e controllo - S.p.a. », in Cuneo, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Ge.Co. - Gestione e controllo - S.p.a. », con sede in Cuneo, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Ge.Co. - Gestione e controllo - S.p.a. », con sede in Cuneo, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(6033)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1975.

Autorizzazione alla società « Revisor - Società per azioni di servizi fiduciari », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Revisor - Società per azioni di servizi fiduciari », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Revisor - Società per azioni di servizi fiduciari », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(6087)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1975.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Messina », con sede in Messina ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, n. 782, che ne ha approvato lo statuto vigente;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1973, con il quale è stato rinnovato il collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso, confermando nella carica il rappresentante del comune di Messina con riserva di procedere alla sua sostituzione, non appena pervenuta la relativa designazione;

Vista la deliberazione n. 3899 del 10 giugno 1974, con la quale il comune di Messina ha effettuato la predetta designazione nella persona dell'avv. Libero Millimaggi;

Sentito il governo della regione siciliana;

Decreta:

L'avv. Libero Millimaggi è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina, in rappresentanza del comune di Messina ed in sostituzione del prof. Calogero Bottaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6086)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 gennaio 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Segrate.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 26 ottobre 1974, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Segrate e nominato commissario straordinario il dottor Raffaele Ajello.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario prorogare l'amministrazione straordinaria dell'ente.

Il predetto commissario ha, infatti, affrontato la trattazione di molti problemi di rilevante importanza, alcuni dei quali sono in fase di concreta realizzazione.

In particolare, approvato il bilancio di previsione 1974, è stato impostato il riammodernamento e la sistemazione di alcuni servizi generali del comune, in vista di una più adeguata rispondenza degli uffici alle esigente operative dell'ente.

Di primario interesse risultano, poi, le opere pubbliche intraprese nei settori relativi all'edilizia scolastica, alla rete fognaria e al risanamento della rete viabile interna.

Atteso, pertanto, che i risultati dell'azione commissariale sarebbero compromessi dalla cessazione dell'attuale gestione, con pregiudizio per gli interessi della civica azienda, si è provveduto in data odierna con decreto n. 13.4.3/2563 Gab., a prorogare, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1970, n. 570, la gestione straordinaria del comune di Segrate, confermando al dott. Raffaele Ajello i poteri conferitigli con il citato decreto del Presidente della Repubblica.

Milano, addì 14 gennaio 1975

Il prefetto: PETRICCIONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 26 ottobre 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Segrate e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Raffaele Ajello;

Considerata la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto;

Visti gli articoli 323 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, n. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e n. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Segrate, affidata al dott. Raffaele Ajello, è prorogata ai sensi di legge, per i motivi indicati nella relazione allegata al presente decreto.

Milano, addì 14 gennaio 1975

Il prefetto: PETRICCIONE

(5658)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 14, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla sig.ra Jachini Di Emidio Leonilde l'11 marzo 1972 per l'annullamento della decisione del provveditore agli studi di Teramo 7 febbraio 1972, n. 19915/1971, concernente l'accoglimento dei gravami gerarchici elevati dalla sig.ra Ramini Gabriella avverso la graduatoria del concorso ad un posto di bidella non di ruolo presso la scuola media di Controguerra, indetto il 1° ottobre 1971.

(6057)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 20, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Sgroi Giuseppe il 6 luglio 1970 per l'annullamento della decisione 5 maggio 1970, n. 15810, con la quale il provveditore agli studi di Messina ha accolto parzialmente il gravame gerarchico del ricorrente, avverso la graduatoria ad un posto di applicato di segreteria non di ruolo presso la scuola media di Scaletta Zanclea.

(6058)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 122, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'O.N.I.G. il 27 settembre 1966 per l'annullamento della decisione 15 aprile 1966, n. 9941, con la quale il provveditore agli studi di Ferrara ha respinto il ricorso gerarchico avverso il concorso ad un posto di bidello non di ruolo bandito il 19 ottobre 1965 dal preside della scuola media «Mazzini» di Migliarino.

(6059)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 19, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla sig.ra Dall'Oglio Flora n. Miglioranzi il 17 giugno 1971 avverso il provvedimento con il quale il provveditore agli studi di Forlì aveva accolto il ricorso gerarchico proposto dalla sig.ra Giulianini Giovanna ved. Massa contro la graduatoria pubblicata il 31 marzo 1971 dal preside della scuola media «Pascoli» di Forlì, relativa al concorso di bidello non di ruolo, bandito in data 8 marzo 1971.

(6060)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Calci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Calci (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.332.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2815/M)

Autorizzazione al comune di Calci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Calci (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2816/M)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Faleria (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2795/M)

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.403.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2796/M)

Autorizzazione al comune di Giffoni Valle Piana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.192.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2797/M)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Atrani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.487.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2798/M)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Ciciliano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2799/M)

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Colli sul Velino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.078.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2800/M)

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.282.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2801/M)

Autorizzazione al comune di Massa e Cozzile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Massa e Cozzile (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.593.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2802/M)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2803/M)

Autorizzazione al comune di Vagli Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Vagli Sotto (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2804/M)

Autorizzazione al comune di Sillano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Sillano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.288.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2805/M)

Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Borgo a Mozzano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.277.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2806/M)

Autorizzazione al comune di Castel del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Castel del Piano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.682.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2807/M)

Autorizzazione al comune di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Vernio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.233.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2808/M)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Pelago (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.651.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2809/M)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Rignano sull'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.984.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2810/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Sant'Angelo d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.262.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2811/M)

Autorizzazione al comune di Petritoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Petritoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.653.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2812/M)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Badia Tedalda (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2813/M)

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Amandola (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2785/M)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2786/M)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Falerone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.471.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2787/M)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Telese (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.353.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2788/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2789/M)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Bassiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2790/M)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.297.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2791/M)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.264.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2792/M)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Mombaroccio (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2793/M)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Piobbico (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2794/M)

Autorizzazione al comune di Pian di Scò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Pian di Scò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.637.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2814/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », in Roma.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1975 il dott. Rosario Piro è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edile nazionale « Rinascita », in Roma, in sostituzione del dottor Michelino D'Alessandro, dimissionario.

(5713)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1975, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 220, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Riccardi Riccardo, avverso il provvedimento INCIS con cui veniva confermata la decisione già adottata dall'Istituto di respingere la sua domanda di riscatto dell'alloggio da lui occupato.

(5711)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1975, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 148, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Venticinque Filippo proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per beni perduti in Etiopia.

(5935)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1975, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 147, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. De Micheli Vitturi Rados avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per beni perduti in Jugoslavia.

(5936)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 18 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	653,55	653,55	654 —	653,55	653,30	653,50	653,50	653,55	653,55	653,55
Dollaro canadese	633,85	633,85	634 —	633,85	633,70	633,80	633,90	633,85	633,85	633,85
Franco svizzero	247,56	247,56	249 —	247,56	247,50	247,50	247,52	247,56	247,56	247,56
Corona danese	113,85	113,85	113,70	113,85	113,34	113,80	113,60	113,85	113,85	113,85
Corona norvegese	124,65	124,65	124,75	124,65	124,41	124,60	124,56	124,65	124,65	124,65
Corona svedese	156,57	156,57	156,75	156,57	156,44	156,55	156,59	156,57	156,57	156,57
Fiorino olandese	254,22	254,22	254,18	254,22	253,98	254,20	254,20	254,22	254,22	254,22
Franco belga	17,6075	17,6070	17,58	17,6070	17,58	17,60	17,6050	17,6070	17,6070	17,60
Franco francese	153,41	153,41	153,50	153,41	153,42	153,40	153,32	153,41	153,41	153,41
Lira sterlina	1422 —	1422 —	1421 —	1422 —	1421,09	1422,25	1422 —	1422 —	1422 —	1422 —
Marco germanico	261,64	261,64	261,75	261,64	261,35	261,60	261,40	261,64	261,64	261,64
Scellino austriaco	37,09	37,09	37,10	37,09	37,03	37,05	37,07	37,09	37,09	37,09
Escudo portoghese	25,46	25,46	25,50	25,46	25,41	25,45	25,47	25,46	25,46	25,46
Peseta spagnola	11,38	11,38	11,38	11,38	11,36	11,38	11,39	11,38	11,38	11,38
Yen giapponese	2,23	2,23	2,21	2,23	2,205	2,22	2,2060	2,23	2,23	2,23

Media dei titoli del 18 luglio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,600
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,550
» 5 % (Ricostruzione)	97,600
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,875
» 5 % (Città di Trieste)	91,225
» 5 % (Beni esteri)	90,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,800
» 5,50 % » » 1968-83	81,050
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	82,600
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	80,900
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,600
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,550
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,850
» poliennali 7 % 1978	94,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1975

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	653,525
Dollaro canadese	633,875
Franco svizzero	247,540
Corona danese	113,725
Corona norvegese	124,605
Corona svedese	156,580
Fiorino olandese	254,210
Franco belga	17,606
Franco francese	153,365
Lira sterlina	1422 —
Marco germanico	261,520
Scellino austriaco	37,080
Escudo portoghese	25,465
Peseta spagnola	11,385
Yen giapponese	2,218

REGIONE PIEMONTE

Avviso di rettifica

Il comunicato relativo all'approvazione del piano di zona del comune di Mondovì, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 18 giugno 1975, è sostituito dal seguente:

« *Approvazione del piano per insediamenti produttivi del comune di Mondovì.* — Con decreto del presidente della giunta regionale 10 gennaio 1975, n. 47, è stato approvato il piano per insediamenti produttivi del comune di Mondovì (Cuneo) ».

(5951)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/596 del 20 novembre 1933, col quale il cognome del sig. Petaros Mattia, nato a S. Dorligo della Valle il 23 gennaio 1878, venne ridotto nella forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione al figlio Federico (Miroslav);

Vista la domanda di data 13 giugno 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Pettirosso Voiko, nato a Trieste il 23 novembre 1946, residente a S. Dorligo della Valle 168, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Petaros », posseduto dal padre Federico (Miroslav) prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Federico (Miroslav), Pettirosso Voiko, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Petaros ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Pettirosso assunto dalla moglie del predetto, Krizmancic Maria Maddalena, nata a Trieste il 4 gennaio 1952, a seguito del matrimonio.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 giugno 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(5596)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di capo stazione in prova

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 646, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 188, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5, è nominata la seguente commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse:

Presidente:

Di Falco dott. ing Mario, dirigente generale.

Membri:

Buccarelli dott Pietro, dirigente superiore;
Poddighe dott. Licio, dirigente superiore;
De Chiara dott. Giovanni, primo dirigente;
Bianchini prof. Mario, dirigente superiore a.r.;
Gaggiotti prof.ssa Dina, insegnante di lettere;
Ranieri prof. Antonio, insegnante di matematica.

Segretario:

Guerriero Leopoldo, segretario superiore.

A coloro i quali spetta verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

La relativa spesa, per l'importo totale presunta di L. 1.200.000 graverà sul cap. 216 per l'esercizio finanziario 1975.

Roma, addì 28 giugno 1975

Il direttore generale: MAYER

(6076)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, ad ottantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI VERCELLI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ottantuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vercelli.

Il 10% di tali posti, pari a otto, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vercelli dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i precedenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Vercelli in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Vercelli, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Vercelli e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vercelli, addì 24 marzo 1975

Il direttore provinciale: CIANNARELLA

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Vercelli, addì 9 maggio 1975
Registro n. 2 Poste, foglio n. 282

ALLEGATO *A*

Alle direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vercelli

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . il . . . . residente in . . . . via . . . n. . . provincia . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 1 del 24 marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto ad altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato o è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . .

Firma

. . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5724)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle date di svolgimento delle prove pratiche di direzione banda del concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 2 Difesa, foglio n. 163;

Considerata l'impossibilità di far svolgere le due prove pratiche di direzione di banda, come previsto all'art. 6 del bando di concorso di cui sopra, fissate per i giorni 8 e 9 aprile 1975, causa l'assoluta indisponibilità della banda dell'Aeronautica militare nelle date suddette;

Decreta:

Articolo unico

Le due prove pratiche di direzione di banda di cui allo art. 6 del bando di concorso in preambolo, stabilite per i giorni 8 e 9 aprile 1975, avranno luogo nei giorni 4 e 5 giugno 1975, alle ore otto, in Roma, presso la sede della banda dell'Aeronautica militare, caserma Cavour, via Lepanto n. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1975
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 375

(5631)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un componente e ricostituzione della commissione e della sottocommissione giudicatrici del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali e istituti dipendenti;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto ministeriale 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 80, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari;

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 69, foglio n. 100, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso comprendente anche i membri aggiunti esperti di lingua;

Considerato che tra questi ultimi figura il prof. Finazzo Giancarlo, nominato membro aggiunto esperto di lingua tedesca;

Veduto il decreto ministeriale 10 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974, registro n. 88, foglio n. 63, con cui è stata nominata membro aggiunto esperto di lingua inglese la prof.ssa Tentori Montalto Diana nata Moscatelli;

Veduto il decreto ministeriale 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1974, registro n. 100, foglio n. 249, con cui è stata nominata la sottocommissione giudicatrice del concorso in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduta l'unita dichiarazione con cui la prof.ssa Tentori Montalto Diana nata Moscatelli rinuncia alla qualifica di membro aggiunto esperto di lingua inglese per giustificati motivi;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione della predetta prof.ssa Tentori per lo svolgimento delle prove orali con il prof. Giancarlo Finazzo ordinario di lingua tedesca ed esperto di lingua inglese;

Considerata l'opportunità, per un più sollecito svolgimento delle prove orali, di chiamare a far parte della sottocommissione, quale membro aggiunto esperto di lingua francese, la prof.ssa Egidi Anna Maria, già facente parte, nella medesima qualità, della commissione principale;

Decreta:

Art. 1.

La prof.ssa Tentori Montalto Diana nata Moscatelli ordinaria di lingua inglese presso la scuola media «Saffi» di Roma rinunciataria alla nomina di membro aggiunto esperto di lingua inglese, della commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova, citato nelle premesse, è sostituita dal prof. Finazzo Giancarlo, il quale viene chiamato a far parte della commissione giudicatrice stessa come esperto delle lingue tedesca ed inglese.

Art. 2.

Ai fini del regolare e sollecito svolgimento delle prove orali del concorso predetto la commissione giudicatrice del concorso e la sottocommissione del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, sono costituite come segue:

1ª COMMISSIONE

Presidente:

Azzarita dott. Mario (confermato nella funzione di presidente).

Componenti:

Di Franco dott.ssa Maria nata Lilli, dirigente superiore, direttore della biblioteca Vallicelliana di Roma;
Ranchino dott. Renzo, primo dirigente, Direzione generale accademie e biblioteche;
Giovannacci prof. Lorenzo, ordinario di latino, liceo scientifico, Genova;
Vecchio prof. Alfio, ordinario di italiano presso l'Università degli studi, Perugia;
Valente dott. Attilio, bibliotecario principale, biblioteca nazionale centrale, Roma.

Membro aggiunto, esperto delle lingue tedesca ed inglese:

Finazzo prof. Giancarlo, ordinario di lingua tedesca presso il liceo-ginnasio « Plinio » di Roma.

SOTTOCOMMISSIONE

Componenti:

Notte prof. Giovanni, ordinario di italiano e latino, liceo Giulio Cesare, Roma;
Illuminati Bianchelli prof.ssa Maria, ordinaria di italiano e latino presso il liceo « G. Cesare » di Roma;
Cardinali dott.ssa Anna Maria nata Maddalena, direttore aggiunto di divisione, Direzione generale accademie e biblioteche;
Cronia dott.ssa Vanna, bibliotecaria principale, biblioteca nazionale centrale, Roma.

Segretario:

Amicarelli dott.ssa Antonietta, bibliotecaria principale, biblioteca di storia moderna e contemporanea, Roma.

Membro aggiunto, esperto di lingua francese:

Egidi prof.ssa Anna Maria, ordinaria di lingua francese presso il liceo scientifico di via Fonteiana, Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 269

(6073)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le proprie deliberazioni n. 7810 del 12 dicembre 1973, n. 9398 del 18 settembre 1974 e n. 838 del 12 febbraio 1975 concernenti il bando del concorso in oggetto;
Ritenuto di procedere con urgenza alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 52;
Vista la legge 8 marzo 1958, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;
Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;
A voti unanimi;

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del pubblico concorso indicato in oggetto nel modo seguente:

Presidente:

Vecoli Marcello, funzionario amministrativo della regione Toscana.

Componenti:

Signori Lino, funzionario amministrativo della regione Toscana;
Finizio Enrico, funzionario medico della regione Toscana;
Rocco Beniamino, docente universitario di patologia specialistica chirurgica e propedeutica chirurgica;
Camarri Eraldo, primario di medicina generale presso l'ente ospedaliero Misericordia di Grosseto;
Lenzi Ermanno, medico condotto di Santa Fiora.

Segretario:

Angiolini M. Pia, assistente amministrativo della regione Toscana.

La commissione esaminatrice avrà sede in Grosseto ed inizierà i propri lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente atto sarà pubblicato, a cura del dipartimento affari generali e del personale, nel Bollettino ufficiale della regione e, a cura dell'ufficio medico provinciale di Grosseto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale e della prefettura di Grosseto oltre a quello dei comuni interessati.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Firenze, addì 12 marzo 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(5956)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2444 in data 10 febbraio 1972 con la quale veniva indetto, tra l'altro, un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1971;
Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 10599 dell'11 ottobre 1974 e n. 12476 del 20 novembre 1974 rispettivamente di costituzione e di variazione nella composizione della commissione giudicatrice del concorso;
Visti i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Sarmiento Stefano	punti	53,731
2. Giaramita Giuseppe	»	53,063
3. Savelli Ettore	»	52,432
4. Toma Antonio	»	49,542
5. Ronga Rocco	»	49,028
6. Governa Rocco	»	45,273
7. Siotto Francesco	»	43,224

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Grosseto, della prefettura di Grosseto ed a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Grosseto è incaricato della pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione, che sarà effettuata a cura del dipartimento affari generali e del personale, nonchè degli adempimenti di cui all'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Firenze, addì 26 maggio 1975

Il presidente: LAGORIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 487 in data 26 maggio 1975 con il quale è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1971;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicato dai concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, nella domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Sarmiento Stefano: condotta di Montclaterone del comune di Arcidosso;

Giaramita Giuseppe: 1ª condotta medica del comune di Santa Fiora;

Savelli Ettore: condotta di Sassofortino del comune di Roccastrada;

Ronga Rocco: condotta di San Quirico del comune di Sorano;

Governa Rocco: condotta di Tatti del comune di Massa Marittima;

Siotto Francesco: 2ª condotta del comune di Isola del Giglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Grosseto, della prefettura di Grosseto ed a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Grosseto è incaricato della pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione, che sarà effettuata a cura del dipartimento affari generali e del personale.

Firenze, addì 26 maggio 1975

Il presidente: LAGORIO

(6032)

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Grosseto, n. 649 del 23 febbraio 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 dicembre 1971;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con deliberazione della giunta regionale n. 11602, del 30 ottobre 1974;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394, del 18 settembre 1974;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Brughiera Massimo	punti	58,91
2. Graziani Livio	»	55,54
3. Bombardi Giovanni	»	53,50
4. Santini Federigo	»	52,00
5. Angeli Angelo	»	45,59
6. Becattini Luigi	»	44,00
7. Minelli Pier Luigi	»	43,50
8. Del Vecchio Pier Luigi	»	43,00
9. Belli Filippo	»	42,71
10. Cardoni Claudio	»	42,50
11. Becattini Giuseppe	»	42,00

Il presente atto sarà pubblicato, a cura dell'ufficio del veterinario provinciale di Grosseto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Grosseto, della prefettura di Grosseto e dei comuni interessati ed a cura del dipartimento affari generali e personale, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, addì 31 maggio 1975

Il presidente: LAGORIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 507 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in comuni della provincia di Grosseto al 31 dicembre 1971;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati suddetti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394, del 18 settembre 1974;

Decreta:

I seguenti candidati idonei al concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Brughiera Massimo: condotta del comune di Scansano;
2) Graziani Livio: condotta del comune di Montieri.

Il presente atto sarà pubblicato a cura dell'ufficio del veterinario provinciale di Grosseto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Grosseto, della prefettura di Grosseto, e dei comuni interessati ed a cura del dipartimento affari generali e personale, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, addì 31 marzo 1975

Il presidente: LAGORIO

(5957)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ascoli Piceno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 336 in data 4 luglio 1974 con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di veterinario condotto vacante nella città di Fermo;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972 prorogata con legge 29 dicembre 1972 e modificata con legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Capocasa Ottavio	punti	83,488
2. Marcelli Ado	»	78,118
3. Galosi Ernesto	»	77,165
4. Obici Lucio	»	51,000
5. Boffo Luciano	»	47,500
6. Caldiani Carlo	»	47,000
7. Dazzi Livio	»	44,500
8. Braglia Fedele	»	43,500
9. Confetti Valerio	»	43,000
10. Righini Roberto	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 8 luglio 1975

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 267 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di veterinario condotto vacante nella città di Fermo;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore tenuto conto della graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, e successive proroghe e modifiche;

Decreta:

Il dott. Ottavio Capocasa è dichiarato vincitore della condotta veterinaria della città di Fermo.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 8 luglio 1975

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(6031)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza.

Si rende noto che ferme restando tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza approvato con deliberazione 6 luglio 1974, n. 136, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* foglio inserzioni n. 66 del 10 marzo 1975 si riaprono i termini per la presentazione della documentazione relativa e pertanto i termini per la presentazione delle domande del suddetto concorso sono prorogati alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Nizza Monferrato (Asti).

(6192)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

Si rende noto che ferme restando tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di radiologia approvato con deliberazione 12 marzo 1975, n. 41, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* foglio inserzioni n. 102 del 17 aprile 1975 si riaprono i termini per la presentazione della documentazione relativa e pertanto i termini per la presentazione delle domande del suddetto concorso sono prorogati alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Nizza Monferrato (Asti).

(6193)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di primario ostetrico ginecologo

Gli aspiranti in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dovranno presentare domanda in carta bollata entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(6191)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751940)